

(N. 1705)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1982

Riordino della legislazione riguardante il settore commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — Gli elementi conoscitivi dei quali disponiamo portano a ritenere che nel corso degli anni '70 lo sviluppo e l'ammodernamento della rete distributiva italiana siano avvenuti nonostante le leggi in vigore, anzichè in forza di esse.

Gli studiosi del settore hanno evidenziato come la posizione del commercio rispetto al resto dell'economia abbia ricavato una profonda modificazione in conseguenza del-

la crisi del modello di crescita vissuto nei decenni precedenti (vedasi Giampiero Lugli, *Il commercio nell'economia italiana*, Bologna 1978).

La « funzionalità » di un settore caratterizzato da *standards* di produttività nettamente inferiori al resto dell'economia tende a venire meno. Ne consegue la pressione a contenere la quota di valore aggiunto attribuita al commercio, nonostante che i pro-

cessi di ristrutturazione che hanno investito soprattutto il settore industriale abbiano arrestato ed in parte rovesciato la tendenza ad aumentare le attività di tipo commerciale svolte direttamente dalle imprese di produzione.

In contrasto con questa tendenza però la pressione occupazionale sul settore non è diminuita, anche se, probabilmente, è cambiata la tipologia dei lavoratori, che cercano impiego nel commercio.

Le indagini più recenti permettono di avanzare l'ipotesi che stia diminuendo il numero dei lavoratori che ricercano nel commercio un'attività non reperita altrove, mentre aumenterebbe la propensione per le attività di lavoro autonome, soprattutto tra le giovani generazioni.

In presenza di tendenze così contraddittorie, non ci si poteva attendere altro che risposte difformi a seconda delle aree territoriali e dei diversi settori del commercio, in relazione al grado di maturazione delle capacità imprenditoriali e alla sensibilità delle autorità preposte all'applicazione della legge. Da parte degli operatori professionalmente ed economicamente più deboli si è tentato di reagire invocando norme e comportamenti amministrativi che restringessero lo spazio di autonomia e di libertà di intrapresa delle aziende commerciali.

Sovente queste richieste hanno trovato soddisfazione anche se i massimi organi giurisdizionali (Corte costituzionale e Consiglio di Stato) hanno riconfermato con chiarezza il principio che le limitazioni alla libera iniziativa, tutelata dalla Costituzione, trovano legittimità soltanto in presenza di interessi sociali diffusi.

* * *

Dalle statistiche ufficiali è possibile avvertire solo in parte le difformità territoriali e settoriali che hanno caratterizzato l'evoluzione del commercio negli anni '70.

Riguardo alla struttura della rete distributiva, non è difficile rendersi conto dei fattori che hanno concorso alla crescita del numero degli esercizi commerciali.

Per il commercio all'ingrosso l'aumento globale degli esercizi dal 1971 al 1980 ha

raggiunto il 60 per cento. Considerando separatamente il settore alimentare e quello non alimentare si scopre però che la crescita degli esercizi operanti nel primo è inferiore a quella operante nel secondo. A livello territoriale poi gli andamenti si diversificano in misura ancora maggiore. Per il settore alimentare, al Nord e al Centro l'incremento si attesta all'incirca sul 25 per cento, al Sud e Isole supera il 100 per cento. Per il settore non alimentare si riscontra la stessa divergenza, anche se in misura più attenuata.

Le spiegazioni che si possono avanzare sono almeno due. La crescita più accentuata del non alimentare trae origine dall'espansione che ha avuto il commercio di materie prime e di prodotti intermedi (commercio interindustriale), interessando soprattutto le regioni del Centro-Nord. I tassi di crescita sorprendentemente elevati, relativi alle regioni meridionali ed insulari, sono dovuti non soltanto ad un naturale avvicinamento alle medie nazionali, bensì anche ad un probabile fenomeno di abusivismo commerciale, nel senso di attività di vendita al dettaglio svolta da parte di esercizi all'ingrosso, senza la prescritta autorizzazione.

Un ulteriore dato, che qualifica la crescita in senso moderno del commercio all'ingrosso, è quello relativo ai *cash and carry*. Le rilevazioni più aggiornate indicano operanti circa 270 esercizi di questo tipo a fronte di una consistenza di 43 unità all'inizio degli anni '70. È opinione diffusa tra gli esperti che la dimensione raggiunta da questo tipo di esercizi sia molto vicina al suo tetto fisiologico e che una ulteriore espansione possa prevedersi quasi esclusivamente nel Mezzogiorno.

Stentano invece ad adeguarsi ad una moderna concezione dell'attività commerciale all'ingrosso i mercati ortofrutticoli. La quantità di prodotto commercializzata attraverso queste strutture cresce più lentamente dell'aumento della produzione a causa soprattutto delle deficienze delle attrezzature in dotazione ai mercati. Da un'indagine condotta dall'IRVAM nel 1979 risulta che su 141 mercati esaminati soltanto 25 dispongono di frigorifero pubblico e 63 di frigoriferi pri-

vati e soltanto 23 sono collegati alla rete ferroviaria. È naturale che in queste condizioni si espanda l'attività fuori mercato, che può appoggiarsi a strutture private anche molto moderne.

La crescita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, vigente la legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo una pausa iniziale, è ripresa in misura abbastanza marcata a partire dal 1974. La crescita ha riguardato però quasi esclusivamente il settore non alimentare. Nel settore alimentare la consistenza degli esercizi è diminuita sia al Nord che al Centro, compensata però dall'aumento del Sud e Isole. Il fenomeno va visto in parallelo con lo sviluppo dei supermercati. Nel 1980 si stimava che la superficie di vendita dei supermercati al Nord si aggirasse intorno al 12 per cento del totale della superficie destinata alla vendita dei prodotti alimentari, la percentuale scendeva all'8,6 per cento nel Centro e al 3,8 per cento nel Sud e Isole. Se, al posto dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'industria, si prendono i dati raccolti nel volume del CESDIT « I supermercati in Italia - censimento al 31 marzo 1981 », che rileva gli esercizi alimentari superiori a 390 metri quadrati impostati per la vendita a libero servizio, la differenza tra le tre grandi ripartizioni territoriali risulta ancora più forte. Se a questo si aggiungono anche le stime sulla consistenza dei minimercati e delle « superette » (superficie tra i 100 e i 390 metri quadrati), contenute nello stesso volume del CESDIT, si ricava netta l'impressione che al Nord l'impatto delle forme moderne di vendita abbia ormai interessato in proporzioni rilevanti il dettaglio alimentare in sede fissa, mentre all'opposto nel Mezzogiorno e in alcune regioni del Centro la rete distributiva conservi i connotati tradizionali, non avendo le forme moderne raggiunto una presenza sufficiente a innescare un processo diffuso di ammodernamento.

Molto più uniformi gli andamenti relativi agli esercizi commerciali non alimentari. Come si è già rilevato, il numero degli esercizi è aumentato in tutte e tre le grandi ripartizioni territoriali. Nel Mezzogiorno la crescita supera il 40 per cento della consistenza iniziale, mentre nel Centro-Nord si attesta in-

torno al 15 per cento. La presenza dei grandi magazzini è distribuita territorialmente in modo abbastanza uniforme: per il Nord l'andamento degli anni più recenti sembra mostrare il raggiungimento di una quasi saturazione; nel Centro e nel Mezzogiorno la presenza dei grandi magazzini rispetto a quella degli esercizi tradizionali si avvicina quindi a quella del Nord.

Sulla evoluzione della rete commerciale al dettaglio un peso quasi insignificante hanno avuto le imprese succursali: stazionari sono risultati nel decennio 1971-80 sia il numero delle imprese, che quello dei negozi.

Le forme associative — unioni volontarie e gruppi di acquisto — presentano andamenti abbastanza difformi, anche se con importanti elementi in comune. Nelle unioni volontarie, ad una diminuzione degli organismi sembra corrispondere una maggiore stabilità nel numero dei dettaglianti associati. In particolare nell'ultimo quinquennio si è andata stabilizzando una certa tendenza alla concentrazione degli associati. Inoltre si delinea una trasformazione radicale delle imprese grossiste aderenti, che si manifesta nella realizzazione di centri di distribuzione di grandi dimensioni, nell'apertura di *cash and carry*, nella creazione di una rete di esercizi al dettaglio, di medie e grandi dimensioni, gestite direttamente o più spesso in affiliazione. Anche l'esperienza degli altri paesi conferma che l'evoluzione fisiologica delle unioni volontarie va verso imprese « multicanali ».

Nella stessa direzione, sia pure ad uno stadio evolutivo più arretrato, sembra muovere l'esperienza dei gruppi di acquisto. Lo sviluppo è stato forte soprattutto nel settore alimentare, nel quale sono interessati circa 30 mila esercizi. L'aspetto emergente dei dati relativi agli anni più recenti è però il rallentamento della diffusione a vantaggio del consolidamento dei gruppi, che si esprime nella ricerca di una maggiore fedeltà negli acquisti da parte degli aderenti e nell'offerta di servizi di varia natura da parte dei consorzi. Non è superfluo ricordare che dalla rilevazione del CESDIT risultano aderire a gruppi di acquisto 172 supermercati, per comprendere verso quale configurazione sia indirizzata anche questa forma associativa.

Per avere un'idea ancora più precisa del diverso stadio di sviluppo raggiunto dalla rete di vendita dei prodotti alimentari nelle diverse zone del paese, vale ricordare che nel Nord la percentuale degli esercizi al dettaglio associati a gruppi od unioni raggiunge il 18 per cento del totale, contro il 13 per cento del Centro e meno del 2 per cento del Sud e Isole.

La sola attività per la quale si registra una contrazione delle unità operative, almeno per quanto è dato rilevare dal numero delle autorizzazioni alla vendita, non essendo disponibile il dato relativo agli esercizi, è quella del commercio ambulante. Il numero delle autorizzazioni dal 1971 al 1978 (ultimo dato disponibile) passa da 152 mila a 109 mila per l'alimentare e da 130 mila a 118 mila per il non alimentare. La contrazione interessa in misura abbastanza uniforme tutte le zone del paese.

Per quanto riguarda infine gli esercizi pubblici e gli alberghi riscontriamo un aumento della consistenza su tutto il territorio nazionale. Mentre però, nel decennio 1971-80, l'incremento al Nord e al Centro è intorno al 15 per cento della consistenza iniziale, al Sud e Isole l'incremento supera il 30 per cento.

Non si dispone di una disaggregazione analoga a quella fin qui seguita per gli altri dati statistici essenziali riguardanti il commercio.

Per l'occupazione, ad esempio, abbiamo fino al '79 una indicazione abbastanza netta, che viene però contraddetta dai dati relativi al 1980 (i dati utilizzati attengono al commercio in senso stretto e sono il frutto di stima ISTAT non pubblicata). Dal 1970 al 1979 gli occupati dipendenti aumentano di 156 mila unità contro circa 80 mila degli indipendenti. Nel solo 1980 abbiamo, al contrario, un aumento di 65 mila indipendenti e di soli 13 mila dipendenti.

Le conclusioni che si possono trarre dai dati relativi ai primi nove anni sono rimesse in discussione dai dati relativi al 1980. È evidente che una crescita più veloce dei lavoratori dipendenti testimonia una tendenza all'aumento delle dimensioni medie aziendali; mentre all'opposto, aumentando di più

i lavoratori indipendenti, dobbiamo ritenere in atto un appesantimento della struttura già troppo polverizzata del settore.

Per una esatta comprensione delle tendenze dell'occupazione sarebbe essenziale disporre di dati disaggregati a livello territoriale e di comparto.

A fronte di una dinamica occupazionale del commercio più rapida di quella degli altri settori, abbiamo una sia pure lieve contrazione della quota del prodotto lordo settoriale. Nel periodo 1970-74 tale quota scende dal 13,4 per cento al 12,3 per cento, valore dal quale non si allontana in misura significativa negli anni seguenti (nel 1980 è risultata pari al 12,7 per cento). Di conseguenza aumenta la differenza tra il prodotto lordo per addetto del commercio e il prodotto lordo per addetto degli altri settori.

Sorge al riguardo la controversia sulle cause di questo deterioramento della posizione relativa al settore. Se cioè abbia avuto un peso determinante l'andamento dei margini lordi oppure quello della produttività del lavoro.

Per una risposta definitiva servirebbe disporre di una disaggregazione dei dati di occupazione, di contabilità nazionale e dei prezzi, quantomeno per i tre sottosettori: commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati, commercio all'ingrosso di beni finali, commercio al dettaglio.

I dati statistici ufficiali non presentano però questa disaggregazione. Di conseguenza, avvalendoci degli indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, elaborati dalla Banca d'Italia per gruppi di beni omogenei, si constata nel medio periodo una sostanziale stabilità dei margini commerciali e quindi si dovrebbe propendere per la risposta che fa perno sulla insufficiente crescita della produttività.

Accettando invece di utilizzare la disaggregazione stimata dal CESCO (v. Commercio n. 7: « Il commercio all'ingrosso e al dettaglio negli anni 1970-78 », Milano 1981), abbiamo margini costanti per il commercio all'ingrosso di beni finali, in leggera flessione per il commercio al dettaglio e in forte caduta per il commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati, dove gioca pesantemente l'andamento dei prezzi all'origine

del petrolio e dei suoi derivati. Il deterioramento della posizione relativa del settore sarebbe cioè da attribuire in parte preponderante alla riduzione dei margini del commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati.

Il complesso di andamenti finora esaminato conduce ad una diminuzione delle capacità di autofinanziamento del settore (rapporto tra risultato netto di gestione e ricavi di vendita) che si comincia a riflettere negativamente sulla propensione all'investimento. Dopo una crescita costante nella prima metà degli anni '70, a partire dal 1975 l'entità degli investimenti rapportata al valore aggiunto settoriale subisce una flessione, assestandosi intorno al 9 per cento (1974: 11,5 per cento).

* * *

La legislazione in vigore non sembra in grado di governare e di orientare positivamente una realtà di problemi così complessi. Essa è costituita da un insieme fortemente disorganico di norme, emanate in tempi diversi, talvolta a distanza di decenni, senza un riferimento ordinato all'assetto istituzionale che si è completato con la creazione delle regioni.

La gravosità degli adempimenti demandati agli enti periferici (regioni, camere di commercio e comuni) e, in alcuni casi, agli organi periferici dello Stato, già di per sé tecnicamente complessi e politicamente delicati, risulta da ciò ulteriormente accresciuta. Diventa cioè quasi impossibile impostare e realizzare, sia a livello centrale che periferico, un disegno unitario e coerente di politica commerciale.

Oltre il mancato coordinamento interno, la legislazione in vigore prescinde da ogni collegamento con la programmazione economica nazionale. La illogicità di questo fatto è evidente ove solo si abbia presente il ruolo del commercio nella formazione del prodotto interno lordo nonché il suo peso occupazionale. Ma il fatto è dannoso anche per gli altri settori che, attraverso il commercio, collocano i loro prodotti sui mercati di consumo. Valga per tutti citare il caso del settore agro-alimentare, tuttora negativamente condizionato dal mancato ammodernamento dei canali commerciali.

Gli effetti più deleteri si sono avuti ogni qual volta è occorso valutare l'attività delle risorse da destinare per lo sviluppo e l'ammodernamento del settore. Non esistendo parametri per cogliere anche gli effetti indotti, cioè di carattere generale, degli investimenti che si potevano attivare, hanno operato altri tipi di processi decisionali, che non sono certo in grado di garantire scelte razionali. Senza voler esprimere un giudizio nel merito, sono da portare ad esempio l'esclusione del commercio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno e le decisioni adottate in materia di fiscalizzazione degli oneri previdenziali.

In assenza di un quadro programmatico di riferimento, che è l'unico strumento legittimo e politicamente valido di coordinamento, il decentramento delle competenze si è tradotto in una pluralità di indirizzi, talora radicalmente divergenti, ed in uno spezzettamento eccessivo dell'azione amministrativa.

Le regioni, per i motivi sopra esposti, non hanno avuto titolo e mezzi per assumere un ruolo di primo piano. Anche dove la loro competenza era esclusiva, la mancanza di disposizioni coerenti, relativamente alle materie collegate, ha compromesso l'efficacia del loro intervento. L'esempio che meglio si adatta a descrivere questa situazione è quello dei rapporti tra politica urbanistica e politica commerciale. L'importanza della prima nell'ambito della seconda è confermata dall'esperienza di tutti gli altri paesi europei ad economia di mercato. Nel nostro paese si può dire che questa « scoperta » sia ancora interamente da fare.

* * *

La legge 11 giugno 1971, n. 426, ha adottato il metodo programmatico per il settore del commercio al dettaglio in sede fissa. Con leggi successive, analoghe disposizioni sono state adottate per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per il commercio ambulante.

Si è trattato però di una impostazione molto riduttiva della programmazione che, insieme alla limitata attuazione (v. Rapporto sullo stato di attuazione della legge n. 426 - Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, febbraio 1980), spiega il non raggiungimento degli obiettivi di ammodernamento della rete distributiva enunciati dal legislatore.

Innanzitutto, ha influito negativamente la eccessiva « atomizzazione » del territorio in base alla quale i piani sono stati impostati. Dove anche la dimensione comunale non recherebbe pregiudizio ad una impostazione di respiro, la divisione in zone crea una maglia « su misura » soltanto degli esercizi più tradizionali.

In secondo luogo, nonostante che molti piani prevedano obiettivi di ristrutturazione dell'esistente, di fatto il meccanismo del contingente limita l'intervento pubblico alla regolazione dell'offerta aggiuntiva nelle diverse zone considerate.

Non vi sono cioè norme di attuazione del piano che valgano ad avvicinare la rete esistente ad un modello ottimale, che pure in qualche caso è stato previsto. Il « minimo di superficie » per i casi di trasferimento o subingresso è di gran lunga inadeguato a questo scopo, come probabilmente ad ogni e qualsiasi obiettivo di reale ammodernamento della rete commerciale.

Infine, l'identificazione « superficie di vendita-capacità produttiva », presupposto tecnico dei piani comunali di adeguamento, porta ad una visione appiattita della varietà di tipologie di esercizi e di tecniche di vendita che è possibile impiegare nel moderno commercio al dettaglio. La coesistenza di questa varietà non è compatibile con gli schemi mentali ai quali si riferiscono i piani. Per fare due esempi, l'uno all'opposto dell'altro, l'esercizio fortemente specializzato e il *discount* « non esistono » per i piani della legge n. 426 del 1971.

Una siffatta impostazione della politica commerciale non poteva non tradursi in freno all'innovazione e nella mortificazione delle stesse energie imprenditoriali esistenti all'interno del settore. « Il saggio di innovazione è stato mantenuto al minimo fisiologico »: è la conclusione alla quale perviene la più importante organizzazione sindacale degli imprenditori commerciali. In aggiunta sono stati innescati processi di burocratizzazione dell'attività economica — le quote di mercato difese con le limitazioni normative

della concorrenza, invece che con l'efficienza imprenditoriale — quanto mai pericolosi.

L'esperienza della legge n. 426 non è dunque il fallimento della programmazione, bensì di una impostazione troppo angusta e riduttiva per essere efficace. Nonostante che apparentemente fosse possibile valorizzare la diversità delle situazioni locali, in realtà, per i parametri di pianificazione previsti e per l'insufficienza degli strumenti di attuazione (in pratica la sola autorizzazione amministrativa), l'intervento pubblico non è stato di aiuto all'ammodernamento del settore. La straordinaria diffusione di comportamenti « in violazione di legge » ne è la conferma più allarmante.

* * *

Requisito essenziale di una legislazione rinnovata è il riconoscimento di una maggiore autonomia per l'azione amministrativa. Scelto e rafforzato il metodo della programmazione, gli organi e gli enti ai quali è affidata devono poter disporre di norme di comportamento adattabili alle varie situazioni (tipi di esercizi, settori, aree), e non invece essere costretti in schemi rigidi predeterminati (vedi il contingente di superficie). Garanzia delle scelte devono essere soprattutto le procedure decisionali previste dalla legge, la compresenza cioè di organi od enti diversi, portatori anche di interessi non necessariamente convergenti.

Seguendo questa impostazione metodologica, è logica conseguenza che l'indirizzo di fondo — coordinato con la politica economica generale e quella degli altri settori — sia affidato al CIPE, cioè al massimo organo di programmazione esistente nel nostro ordinamento.

Scendendo a livello territoriale, sono le regioni il naturale centro motore del processo di specificazione, attraverso appositi programmi regionali, e di attuazione degli indirizzi programmatici nazionali.

Non si vuole disconoscere il ruolo dei comuni nella politica commerciale. Al contrario, con la impostazione proposta si vuole soltanto superare quella atomizzazione, che degenera facilmente nello sordinamento, dell'azione amministrativa da tutti criticata. Si vuole, in altri termini, portare a compimento una tendenza che, sia pure attraverso

so qualche forzatura della legislazione vigente, si è avviata con l'approvazione degli schemi di riferimento per la pianificazione comunale, adottati da alcune regioni.

CIPE, regioni e comuni, avvalendosi della consulenza degli altri enti e delle organizzazioni presenti nel settore, sono gli artefici della politica commerciale, con uno spettro di competenze e di possibilità operative che garantiscono l'efficacia della loro azione.

È un aspetto da sottolineare, soprattutto a confronto con la situazione esistente. Alle competenze di carattere meramente regolamentare (mercati all'ingrosso) ed autorizzativo (commercio al dettaglio) si affianca la previsione di interventi di carattere promozionale di grande impegno; soprattutto si passa da una strumentazione normativa, adatta quasi soltanto a regolare l'offerta aggiuntiva, ad una funzionale al raggiungimento di un più moderno ed efficiente assetto del settore.

* * *

Merita soffermarsi sulla peculiarità che assume la politica della regolazione dell'offerta in un settore come quello del commercio. In via generale tale politica ha lo scopo di evitare il crearsi di posizioni dominanti oppure di evitare che per errore di valutazione, indotti da un mercato scarsamente concorrenziale, si crei un eccesso di offerta con spreco di risorse investite, che sono più utilmente destinabili ad altri impieghi. In sostanza, il presupposto in forza del quale è stata pensata ed è normalmente attuata la politica di regolazione dell'offerta è l'esistenza di un mercato tendenzialmente non concorrenziale, nel quale esistono elevate barriere tecnico-economiche all'entrata e, per motivi di carattere tecnologico, l'offerta non cresce in modo lineare ma « a gradini » di altezza percentualmente rilevante.

Non è questo il caso del commercio. Come afferma Aldo Spranzi, « le caratteristiche strutturali del settore impediscono che il processo di concentrazione porti a situazioni oligopolistiche di tipo collusivo » (« La politica commerciale italiana: verso la pianificazione dell'inefficienza », Commercio numero 1 del 1979, pag. 7).

Considerando che la voce « terreno e costruzioni » costituisce la componente di investimento di gran lunga preponderante per il commercio, con una accorta politica urbanistica è possibile evitare che nel settore sia impiegato un eccesso di capitale rispetto agli obiettivi generali di politica economica. Su queste basi si fonda la politica commerciale seguita negli altri principali paesi ad economia di mercato; il che lascia spazio poi per tutta una disciplina delle transazioni commerciali, finalizzata alla tutela del consumatore e a preservare nel settore una forte tensione concorrenziale.

La politica della regolazione dell'offerta commerciale ha avuto di mira nel nostro paese un obiettivo derivato dalla difficile situazione occupazionale e dall'insufficiente sviluppo degli altri settori: si è voluto evitare la « destabilizzazione occupazionale » del settore. Una specifica politica di regolazione dell'offerta, attuata attraverso licenze, autorizzazioni, eccetera, ha e può razionalmente avere soltanto questa motivazione.

Non serve qui dilungarsi sull'attualità di questo obiettivo sociale, nè tentare un'analisi dei costi e dei benefici che il perseguirlo comporta in termini economici generali. Si deve prendere atto di alcuni dati di fatto molto importanti:

a) il tipo di pressione occupazionale attualmente presente nel sistema economico italiano è qualitativamente molto diverso da quello esistente negli anni '50 e '60;

b) in alcuni comparti del commercio, per molteplici fattori, si è venuta a creare un'autoregolamentazione spontanea degli accessi, che il regime autorizzativo distorce invece che favorire;

c) la mancanza di spazi di libertà imprenditoriale rischia di allontanare quelle forze professionalmente qualificate che sono presenti nel settore e che potrebbero avviare il rinnovamento dall'interno;

d) per dare sbocco all'offerta di lavoro qualificato, largamente presente nel sistema economico, occorre favorire la crescita delle forme commerciali più moderne (libero servizio, esercizi specializzati, *discount*, eccetera).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dalla considerazione delle carenze della legislazione in vigore e dei dati di fatto appena riferiti, viene la necessità di riconsiderare la politica di regolazione dell'offerta e gli strumenti attraverso i quali è stata attuata. Essa deve tendere al rinnovamento della rete, seguendo un ritmo vicino al « massimo fisiologico », per utilizzare una terminologia introdotta dagli stessi operatori commerciali. Dove questo « ritmo » si instaura spontaneamente, non serve il regime autorizzativo; dove si verificano ritardi, l'attività programmatica deve evidenziare le opportunità di cambiamento; dove infine si profilano lacerazioni traumatiche del tessuto esistente, con conseguenze negative anche per la « continuità territoriale » del servizio distributivo, deve operare il freno dell'autorizzazione amministrativa.

Nessuna di queste situazioni è probabilmente destinata a perpetuarsi a lungo in un determinato territorio e in un determinato settore. Bisogna quindi non soltanto prevedere strumenti diversificati di intervento pubblico, ma anche che li si possa adottare o abbandonare con relativa facilità.

* * *

Tre sono gli aspetti maggiormente innovativi introdotti dalla normativa proposta per realizzare una più efficace e razionale regolazione dell'offerta del servizio commerciale: la programmazione regionale per aree anche sovracomunali di gravitazione commerciale; il regime del nullaosta, in alternativa a quello dell'autorizzazione; maggiore libertà per le iniziative di ammodernamento degli esercizi esistenti.

Come è già stato chiarito, l'esperienza degli « schemi regionali di riferimento » per la pianificazione comunale offre spunti molto interessanti. Una razionale impostazione programmatica della rete commerciale deve poter prescindere dalle altre ripartizioni amministrative del territorio. Deve essere definita, a seguito di un'analisi complessa, nella sua peculiarità. Deve poter considerare la diversa forza gravitazionale delle varie tipologie di esercizi commerciali. Deve infine con-

durre a indirizzi vincolanti per i comuni. Solo nel caso di comuni di rilevante dimensione è da ritenere che il programma regionale non offra sufficienti criteri all'azione amministrativa e quindi richieda un'ulteriore specificazione territoriale.

Ciò comporta anche una modificazione radicale dell'attuale classificazione degli esercizi commerciali (tabelle merceologiche). Vanno cioè ridefinite le tipologie alle quali far riferimento sia in sede di programmazione che di rilascio delle autorizzazioni, considerando gli aspetti che caratterizzano il servizio offerto.

Il « nulla osta » sostituisce l'autorizzazione amministrativa là dove il mercato mostra una equilibrata autoregolamentazione e comunque in tutti i settori nei quali non appare funzionale un regime vincolistico.

Il senso comune, prima ancora che considerazioni di ordine tecnico, induce ad una disciplina meno vincolistica per i generi voluttuari, dove oltre tutto il mercato è caratterizzato da azioni di diversificazione dei prodotti che rendono astratto ogni tentativo di programmazione.

L'ammodernamento della rete distributiva si realizza soprattutto attraverso la trasformazione degli esercizi esistenti. Il « cambiamento tecnologico » è un fenomeno che interessa anche il commercio e, come mostrano i paesi più avanzati, con una rapidità non di molto inferiore a quella dell'industria. « Legare le mani » a queste trasformazioni, vincolandole a continui interventi amministrativi, vanificherebbe la possibilità di raggiungere l'obiettivo che ci si pone. Poichè l'impiego di più estese superfici di vendita è un requisito essenziale per molte trasformazioni, logica conseguenza di quanto asserito è l'allargamento dei limiti entro i quali ampliamenti e trasferimenti sono autorizzati, a prescindere da una valutazione da parte dell'ente pubblico delle condizioni di mercato. Anzi, l'ente pubblico deve essere in grado di prevedere le modificazioni che registrerà la rete distributiva in forza della maggiore libertà di iniziativa imprenditoriale, per tenerne conto in sede di programmazione.

Una programmazione orientata ad un modello razionale di rete distributiva e una mag-

giore libertà nell'ammodernamento della rete esistente sono due aspetti della nuova normativa proposta che si integrano a vicenda. La prima infatti assume come presupposto la seconda, in modo che intervento pubblico e libera iniziativa privata si coordinano in modi meno primitivi di quelli derivanti dall'applicazione delle leggi in vigore. Come mostra l'esperienza, è ben poca cosa la libertà imprenditoriale che si esercita « occupando » i contingenti di superficie disponibili secondo gli attuali piani comunali di adeguamento. Ben altra cosa è invece consentire che si possano esplicitare liberamente le trasformazioni che scaturiscono dalla vita di ogni iniziativa gestita con criteri imprenditoriali.

* * *

La normativa proposta conserva l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti attività commerciali (REC). L'istituto, introdotto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, è apparso a molti di scarsa utilità per i requisiti troppo poco selettivi e le modalità di accertamento non abbastanza rigorose. Si è ritenuto preferibile ovviare alle carenze riscontrate, invece che eliminare completamente l'istituto, per i seguenti motivi:

a) l'elevazione della qualificazione professionale degli imprenditori è condizione essenziale per ammodernare il commercio. Anche se vi sono altri mezzi per realizzare questa condizione, sarebbe contraddittorio eliminare l'unico esistente;

b) lo scarso rigore delle modalità di accertamento deriva anche dalla novità dell'istituto, che ha reso necessario sanare tutte le posizioni preesistenti, escludendo di conseguenza, per motivi di equità, un trattamento fortemente discriminatorio nei confronti dei « nuovi aspiranti »;

c) nella prospettiva di una moderna legislazione commerciale, fondata sul collegamento con la pianificazione urbanistica e sulla disciplina delle transazioni commerciali, il preventivo accertamento della qualificazione degli esercenti l'attività può assumere rilievo ancora maggiore;

d) diventando i corsi di qualificazione il mezzo più comune di accesso al REC ed essendo i medesimi programmati e autorizzati dalla regione, i corsi medesimi diventano un ulteriore strumento di attuazione della programmazione commerciale.

* * *

Il tema della qualificazione professionale deve essere svolto nei confronti degli « aspiranti commercianti », ma anche nei confronti degli operatori in attività. Data la competenza regionale in materia, la normativa proposta non può andare oltre il carattere di « legge cornice ». È però da sottolineare la specifica previsione, che vincola soprattutto le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'attività di ricerca sulle tecniche gestionali del settore e di formazione del personale docente necessario per i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

L'attività predetta, unitamente a quella di assistenza tecnica alle imprese, concreta un ulteriore strumento a disposizione delle regioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva.

* * *

Il collegamento tra la programmazione commerciale e la pianificazione urbanistica assume necessariamente carattere interattivo: stabilire un rapporto rigidamente gerarchico è impossibile oltre che sbagliato. La legislazione statale quindi, che per precetto costituzionale deve avere carattere di « legge cornice », si limita a indicare procedure di definizione dei due strumenti (piano urbanistico e programma commerciale), che ne assicurino il coordinamento. Non è quindi il programma commerciale a modificare il piano urbanistico o viceversa. Lo strumento urbanistico deve considerare specificamente la componente commerciale insieme a tutte le altre che rilevano nella programmazione del territorio.

Da una parte, quindi, la programmazione commerciale non può dettare disposizioni incompatibili con l'assetto generale del territorio definito in sede urbanistica; dall'altra parte, la pianificazione urbanistica non deve contenere prescrizioni avulse dalle regole economiche che presiedono allo svolgimento dell'attività commerciale e che il programma regionale ha fatto proprie.

* * *

Al fine di dare impostazione unitaria a tutte le attività del settore distributivo, la normativa proposta sostituisce le leggi in vigore che regolano il commercio all'ingrosso, i pubblici esercizi e il commercio ambulante.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, ribadita esplicitamente la libertà di esercizio fuori mercato, va richiamata l'attenzione sull'attribuzione al CIPE del compito di predisporre un programma di insediamento dei mercati all'ingrosso aventi rilevanza nazionale. Questa disposizione non urta con la competenza regionale, alla quale è demandata, con uno specifico finanziamento, la localizzazione puntuale e la realizzazione delle strutture. Si intende dotare il nostro paese di una rete strategica di mercati intermedi, atti a ricomporre l'offerta su basi sufficientemente ampie per costituire « mercato » di riferimento e per convogliare verso sbocchi convenienti le produzioni ortofrutticole.

La programmazione e la regolamentazione dei mercati alla produzione e al consumo spetta alle regioni, nel rispetto dei principi e dei criteri che possono garantire il rilancio di queste strutture annonarie.

Per quanto riguarda il commercio ambulante, l'attuale legislazione prevede un « impossibile » collegamento tra piani comunali e rilascio di autorizzazioni valide sull'intero territorio di sei province.

Appare quindi logico eliminare l'autorizzazione comunale all'esercizio e sostituirla con la previsione di una disciplina comunale, conforme ai criteri dettati dalla regione, che regoli l'assegnazione dei posteggi e l'esercizio del commercio itinerante.

* * *

Il problema degli orari di vendita degli esercizi al dettaglio è stato affrontato in conformità ai principi ispiratori della nuova normativa proposta e tenendo conto delle critiche emerse nei confronti della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Tre sono le esigenze da rispettare:

a) l'orario di vendita è un « fattore di produzione » del servizio commerciale. Togliere all'imprenditore ogni possibilità di deciderne le modalità di sfruttamento costituisce una violazione grave della libertà di iniziativa economica;

b) agli addetti al settore, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, deve essere consentito il necessario riposo, oltre che lo svolgimento della loro attività in condizioni simili a quelle degli altri settori;

c) l'articolazione del servizio deve tener conto delle necessità delle diverse categorie di consumatori.

Si è ritenuto di contemperare le predette esigenze attribuendo all'autorità comunale non più il compito di determinare gli « orari di vendita », bensì quello di fissare i limiti temporali, antimeridiani e pomeridiani, entro i quali ciascun operatore sceglie il « suo » orario di vendita, che non può superare il monte ore complessivo fissato dalla legge. La maggiore libertà dell'impresa non si scontra in questo caso con l'interesse del consumatore, essendo evidente che ciascun esercizio, nell'ambito delle limitazioni comunali e di legge, rimarrà aperto nelle ore nelle quali è più intenso il movimento della clientela. Così pure la maggiore elasticità, se non garantisce di per sé ai lavoratori addetti una prestazione ad orario continuato (quale è auspicata dai sindacati dei lavoratori dipendenti), la rende possibile, eliminando la rigidità della legislazione attualmente in vigore.

* * *

Senza avere la pretesa di affrontare in modo organico il problema della tutela dei consumatori — problema che tocca direttamen-

te altri settori, oltre quello commerciale — nel rivedere le disposizioni delle leggi che si abrogano, sono proposte norme più efficaci per quanto riguarda la vendita per corrispondenza, l'esposizione dei prezzi e l'obbligo di vendita delle merci esposte.

Nel rinviare all'illustrazione dell'articolato per gli altri aspetti innovativi, per un'esatta comprensione del testo, si tenga conto che nelle materie trattate esso sostituisce integralmente le leggi attualmente in vigore.

Articolo 1. — Collega l'intervento pubblico nel settore commerciale alla programmazione economica nazionale mediante l'emanazione di « linee guida » da parte del CIPE.

Articolo 2. — Individua il campo di intervento del CIPE, il quale, oltre ad indicare le modalità di raccolta di dati e notizie concernenti il commercio, deve determinare:

a) i criteri che le regioni devono seguire per la predisposizione di programmi di insediamento e di ristrutturazione dei mercati all'ingrosso;

b) le zone di insediamento e le caratteristiche strutturali dei mercati all'ingrosso aventi rilevanza nazionale;

c) le tipologie degli esercizi al dettaglio in sede fissa, individuate in rapporto al settore merceologico, alla superficie e alle tecniche di vendita;

d) i settori merceologici da sottoporre a regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, in relazione a gravi problemi di ristrutturazione che essi presentano;

e) i criteri di massima in base ai quali le regioni delimitano le aree sovracomunali di gravitazione commerciale cui riferirsi nell'elaborazione del programma di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva;

f) i criteri da seguire negli interventi regionali a favore della qualificazione professionale e a favore dell'associazionismo e della cooperazione;

g) il fabbisogno finanziario necessario alle regioni per la realizzazione dei compiti loro assegnati.

Il contenuto dell'articolo è tale da fare del CIPE il centro di attivazione della politica commerciale a livello nazionale.

Articolo 3. — Demanda alla regione il compito di elaborare un programma di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva, in tutti i suoi comparti, al quale riportare i vari interventi regionali sia in materia di ristrutturazione della rete distributiva (intesa in senso lato, quindi comprensiva dell'ingrosso, del minuto e della somministrazione), sia in materia di qualificazione professionale degli operatori del commercio.

Il programma regionale, nel quale è indicato il modello di rete distributiva in base alle aree sovracomunali di gravitazione commerciale, stabilisce:

a) per l'ingrosso, la localizzazione e le caratteristiche dei mercati in rapporto alle funzioni prevalenti di mercato alla produzione o di mercato al consumo;

b) per il dettaglio, quali siano, fra gli esercizi con superficie di vendita non inferiore a 600 metri quadrati e soggetti a regime autorizzatorio, quelli da sottoporre ad autorizzazione regionale in relazione alla loro capacità di attrazione e alla consistenza demografica dei comuni. Lo scopo è di riservare ad una sede più congrua di quella comunale la valutazione dell'opportunità o meno di consentire l'apertura di esercizi in grado di attrarre consumatori da un'area più vasta di quella del comune in cui hanno sede (cfr. anche l'art. 15, primo, secondo e terzo comma). Di esclusiva competenza regionale è comunque il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi con più di 2.000 metri quadrati di superficie di vendita;

c) per la somministrazione, il rapporto fra la popolazione e i diversi tipi di esercizio, che deve servire al sindaco come criterio per il rilascio delle relative autorizzazioni all'apertura.

L'articolo prevede anche la nomina di una apposita commissione regionale, cui spetta di esprimersi sul programma e sui provvedimenti regionali.

Articolo 4. — Attribuisce ai comuni con più di 50.000 abitanti il compito di specificare i criteri regionali di politica distributiva, attraverso un programma che assicuri nelle diverse zone del territorio comunale la compresenza dei vari tipi di esercizio, per garantire la necessaria tensione concorrenziale.

Sul programma suindicato va sentita una commissione nominata dal sindaco. Tale commissione opera anche negli altri comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti e deve essere sentita su tutti i provvedimenti comunali relativi agli esercizi commerciali.

Articolo 5. — Mantiene l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio. L'obbligo di iscrizione viene previsto anche per i commissionari e gli astatori. L'iscrizione è prevista solo per le persone fisiche, al fine di accentuarne la caratteristica di mezzo di verifica delle capacità professionali. Fa salvo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, terzo, quarto e quinto comma, in materia di registrazione per mestieri ambulanti di cui all'articolo 121 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 6. — Disciplina l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e prevede l'istituzione di un'apposita commissione incaricata della tenuta del registro stesso. La commissione è nominata dal presidente della camera di commercio ed è composta da rappresentanti delle varie categorie commerciali.

Articolo 7. — Rende più rigoroso l'accertamento dell'idoneità morale, ampliando la serie dei reati ostativi all'iscrizione. Vengono infatti inclusi quelli contro il patrimonio e di natura fiscale, ove presentino particolare gravità.

Articolo 8. — Stabilisce le condizioni per l'accertamento dei requisiti professionali. Esse consistono nel superamento di un esame presso la camera di commercio di residenza, al quale sono ammessi:

a) coloro che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla regione;

b) coloro che dimostrino di aver prestato la propria opera presso esercizi commerciali, per una durata più o meno lunga in rapporto alle varie attività commerciali. Diversamente da quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, il corso professionale e la pratica commerciale non costituiscono più mezzi autonomi di dimostrazione dei requisiti richiesti.

Articolo 9 e articolo 10. — Con caratteristiche di « norme quadro » fissano i principi in forza dei quali le regioni promuovono le iniziative di qualificazione e di aggiornamento professionale nel settore, in connessione con i programmi di razionalizzazione e di sviluppo dei vari comparti, nonché le iniziative di assistenza tecnica alle imprese. Si prevede, in particolare, che la regione possa concorrere con appositi incentivi alla realizzazione delle iniziative in questione da parte delle camere di commercio o di altri enti pubblici, delle organizzazioni di categoria e degli organismi associativi tra imprese commerciali. L'obiettivo di questi due articoli è di soddisfare, in un quadro di formazione permanente, le esigenze di una più elevata qualificazione professionale di tutti coloro che operano nel settore commerciale, dagli imprenditori ai dirigenti e ai quadri direttivi. Si tende in questo modo ad ottenere un più elevato livello di professionalità, adeguato alla evoluzione delle condizioni di mercato, all'innovazione delle tecniche mercantili e gestionali, e a favorire lo svilupparsi di una nuova capacità imprenditoriale.

Per l'attività di ricerca sulle tecniche gestionali nel settore distributivo e della formazione del personale docente necessario allo svolgimento delle iniziative previste dagli articoli in esame, le camere di commercio debbono destinare almeno il 50 per cento delle entrate riscosse nell'anno precedente per i diritti di segreteria, relativi all'iscrizione al registro dei commercianti.

Articolo 11. — Il piano urbanistico rappresenta lo strumento di organizzazione del

territorio e quindi costituisce il momento di sintesi dei vari fattori che su tale organizzazione incidono. Perciò, non può non tener conto della componente commerciale e non esserne influenzato in un gioco di reciproca interazione. Tuttavia la normativa prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, non è riuscita a realizzare un efficace coordinamento tra la pianificazione urbanistica e la programmazione commerciale.

A queste carenze intende ovviare il presente articolo, che impone alla regione l'emanazione di norme e direttive urbanistiche per l'attuazione del programma di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva e prevede l'intervento surrogatorio della regione stessa nei casi in cui gli strumenti urbanistici in vigore non vengano modificati, conformemente alle direttive e alle norme suindicate, dagli enti che li hanno adottati.

Meglio definito è il contenuto « commerciale » degli strumenti urbanistici, in quanto in essi debbono essere specificate le condizioni di accessibilità e le caratteristiche dei locali destinabili agli esercizi commerciali di ogni tipo.

Articolo 12. — È confermata la libertà dell'esercizio del commercio all'ingrosso al di fuori dei mercati.

Articolo 13. — Con caratteristiche di « norma quadro », fissa i principi ai quali le regioni debbono uniformarsi nell'esercizio delle loro competenze costituzionali in materia di mercati all'ingrosso: libero svolgimento della concorrenza tra gli operatori del mercato; partecipazione degli operatori singoli o associati alla gestione del mercato; integrazione con le altre iniziative aventi connessione con l'attività dei mercati all'ingrosso, pubblicità dei prezzi e loro rilevazione in aderenza all'andamento delle transazioni.

Articolo 14. — Definisce il « centro commerciale all'ingrosso » come pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso ubicati nella medesima area ed aventi infrastrutture e servizi in comune. Spetta alle regioni promuovere la creazione di tali centri, destinando ad essi aree atte ad accogliere esercizi tra-

sferiti da zone congestionate o localizzati in immobili che non consentono l'adozione di tecniche mercantili moderne.

Articolo 15. — Definisce la competenza delle regioni e dei comuni nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa. Prevede che l'ampliamento della superficie di vendita fino a 600 metri quadrati e il trasferimento degli esercizi con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati siano autorizzati alla sola condizione del rispetto dei regolamenti locali e delle norme relative alla destinazione degli edifici ed alle caratteristiche dei locali commerciali.

L'articolo disciplina anche gli esercizi non sottoposti dal CIPE a regime autorizzatorio e prevede per essi un nullaosta rilasciato dal sindaco.

Articolo 16. — La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in sede fissa, continua ad essere sottoposta ad autorizzazione del sindaco, ma secondo una procedura meglio definita (l'intervento del prefetto viene precisato) e più semplice (l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione e al trasferimento di sede è soggetta esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e alle caratteristiche dei locali commerciali).

L'autorizzazione all'apertura è rilasciata nel rispetto dei criteri previsti dal programma regionale di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva e con riferimento a tipi di esercizio individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 17. — Definisce « commercio su aree pubbliche » la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate, da persone fisiche o da società, su aree pubbliche.

Apportando sostanziali modifiche a quanto previsto dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, la programmazione del commercio ambulante viene realisticamente presa in considerazione con riferimento al solo territorio comunale. È, infatti, ciascun comune a stabilire

per il proprio territorio le condizioni di tempo e di luogo per lo svolgimento di questo tipo di vendita e, quindi, a dimensionarne la presenza sul suo mercato.

Articolo 18. — Definisce le condizioni per esercitare, in proprio o mediante incaricati, la vendita di merci presso il domicilio dei consumatori.

Articolo 19. — La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, qualora non siano effettuate negli esercizi di vendita o di somministrazione o nelle loro immediate vicinanze, sono soggette a nullasta del sindaco.

Articolo 20. — Il titolare delle imprese per l'esercizio della vendita per corrispondenza, per telefono e video-text è soggetto alla sola iscrizione al registro degli esercenti il commercio. A maggiore tutela dei consumatori i prodotti posti in vendita devono essere coperti da garanzia e, su richiesta dell'acquirente, devono essere sostituiti o ne deve venir rimborsato il prezzo.

Articolo 21. — Regola l'attività degli spacci interni e delle cooperative di consumo riservate ai soci. Gli spacci interni debbono essere ubicati in locali non aperti sulla pubblica via e, come le cooperative di consumo, sono soggetti a nullasta del sindaco.

Articolo 22. — Conferma le precedenti disposizioni sul diritto al subingresso.

Articolo 23. — Chiarisce che le autorizzazioni e i nullasta possono essere intestati anche a società e conferma che l'autorizzazione si intende negata quando l'organo competente non si pronuncia entro 90 giorni. Prevede inoltre l'ipotesi nella quale le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato vanno trasformate in autorizzazioni stagionali.

Articolo 24. — Reca le disposizioni in materia di decadenza dell'autorizzazione e del nullasta per mancato inizio o sospensione dell'attività.

Articolo 25. — Introduce alla regolamentazione dei limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 26. — Prevede che, fermo restando l'obbligo della chiusura festiva, i comuni, in conformità ad eventuali direttive della regione, si limitino a fissare « nastri orari » (non inferiori a 12 ore continuative) e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Ai singoli esercenti viene consentita la scelta dell'orario di vendita più adeguato nell'ambito dei « nastri » fissati dal comune e nel limite massimo di 44 ore settimanali, con possibilità di anticipare e di protrarre di un'ora rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale.

Per un adeguato soddisfacimento delle esigenze dei consumatori la chiusura infrasettimanale non può essere disposta per il sabato.

Articolo 27. — Conferma sostanzialmente la precedente normativa in materia di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 28. — Prevede la facoltatività dell'apertura dell'esercizio, ma anche la possibilità per il sindaco di stabilire turni obbligatori di apertura per assicurare un minimo di prestazione del servizio distributivo in ogni zona abitata.

Articolo 29. — Per rendere più elastico l'esercizio dell'attività e per sfruttare in pieno gli impianti sono previste deroghe per le zone turistiche e in occasione delle festività natalizie e pasquali.

Articolo 30. — Definisce la sfera di applicazione del titolo VII della legge.

Articolo 31. — Stabilisce l'obbligo di indicare il prezzo di vendita sulle merci comunque esposte al pubblico. Dà facoltà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire modalità diverse di indicazione del prezzo o di esentare da tale obbligo i beni non di largo e generale consumo.

Articolo 32. — Viene sancito il divieto del rifiuto di vendita delle merci esposte per la vendita al dettaglio.

Articolo 33. — Stabilisce le sanzioni amministrative graduandone l'ammontare in rapporto alla gravità della violazione.

Articolo 34. — Definisce l'ambito di applicazione della legge, confermando sostanzialmente la precedente normativa e risolvendo alcuni casi dubbi presentatisi in relazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, come quello del *catering*, cioè della fornitura di pasti da consumare in luoghi non aperti al pubblico.

Articolo 35. — Stabilisce che il Ministro dell'interno può dare direttive per esigenze di pubblica sicurezza alle autorità comunali e regionali in relazione alle funzioni ad esse attribuite dalla legge.

Stabilisce, altresì, che il questore può sospendere l'autorizzazione di un esercizio

commerciale di qualsiasi tipo nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Articolo 36. — Stabilisce i termini entro i quali il CIPE e le regioni devono emanare i provvedimenti di rispettiva competenza in sede di prima applicazione della legge; definisce il regime normativo applicabile una volta trascorso inutilmente tale periodo; individua le disposizioni immediatamente applicabili.

Stabilisce, infine, il termine entro il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve emanare le norme di esecuzione della legge.

Articolo 37. — Elenca le norme abrogate.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E COMMERCIO

Art. 1.

(Principi generali di politica commerciale)

Il CIPE, in sede di programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle Regioni, gli indirizzi programmatici per il settore commerciale nel rispetto dei seguenti principi:

1) la valorizzazione della funzione del commercio nel processo di sviluppo del sistema economico attraverso la crescita della produttività e il miglioramento del servizio offerto ai produttori e ai consumatori;

2) lo sviluppo della struttura imprenditoriale del settore, incentivando le iniziative di ristrutturazione e di ammodernamento con le necessarie risorse pubbliche;

3) lo sviluppo della concorrenza fra le imprese al fine di favorire la trasparenza dei processi di formazione dei prezzi e degli orientamenti espressi dalla domanda finale;

4) la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate.

Art. 2.

(Direttive del CIPE)

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulata sentite le Regioni e valutate le osservazioni delle organizzazioni nazionali del commercio e del turismo, della produzione, della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cooperazione, dei lavoratori dipendenti del settore e dei consumatori, il CIPE, in attuazione degli indirizzi programmatici per il settore commerciale:

1) determina le direttive alle quali le Regioni debbono uniformarsi nel predisporre gli interventi in materia di promozione dell'associazionismo e della cooperazione e di assistenza tecnica a favore delle imprese commerciali;

2) stabilisce, sulla base di un apposito programma, le zone di insediamento e le caratteristiche strutturali dei mercati all'ingrosso aventi rilevanza nazionale, da istituire o potenziare da parte delle Regioni, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui al comma successivo;

3) individua i tipi di esercizio al dettaglio in sede fissa in base al settore merceologico, alla superficie e alle tecniche di vendita;

4) stabilisce i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa che, presentando sull'intero territorio nazionale gravi problemi di ristrutturazione per l'eccessivo frazionamento dell'offerta e per la scarsità di esercizi specializzati e di moderne forme di vendita, sono da sottoporre ad autorizzazione amministrativa;

5) definisce i criteri di massima in base ai quali le Regioni delimitano le aree sovracomunali di gravitazione commerciale da assumere come riferimento nei programmi di loro competenza;

6) stabilisce il sistema informativo necessario per la programmazione commerciale.

Il CIPE indica il fabbisogno finanziario occorrente per l'attuazione degli indirizzi della politica commerciale da assegnare alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente un rapporto sullo stato del settore commerciale al CIPE, che lo trasmette al Parlamento.

Art. 3.

(Programmazione regionale)

In conformità agli indirizzi ed alle direttive del CIPE, ciascuna Regione adotta con provvedimento amministrativo il programma di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva nel quale:

1) sono delimitate le aree sovracomunali di gravitazione commerciale;

2) è definito il piano di ristrutturazione e di sviluppo dei mercati all'ingrosso e ne sono determinate la localizzazione e la dotazione di impianti e di attrezzature, in rapporto alle funzioni prevalenti di mercato al consumo o di mercato alla produzione;

3) sono previsti gli interventi per la creazione, anche attraverso la partecipazione finanziaria dei privati, di centri commerciali all'ingrosso;

4) sono determinati i tipi di esercizio al dettaglio in sede fissa, dei settori merceologici stabiliti dal CIPE, aventi superficie di vendita non inferiore a 600 metri quadrati, che, in relazione alla loro sfera di attrazione ed alla consistenza demografica dei comuni, sono da sottoporre ad autorizzazione regionale anzichè comunale; sono sottoposti ad autorizzazione regionale gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.000 metri quadrati;

5) sono stabiliti, per i vari tipi di esercizio al dettaglio in sede fissa, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali all'apertura, avendo riguardo alle carenze qualitative della rete esistente ed al previsto andamento dei consumi nelle diverse aree di gravitazione commerciale;

6) sono determinati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, sotto forma di rapporti tra la popolazione e i diversi tipi di esercizio; la popolazione va individuata in relazione alle abitudini di consumo extrafamiliare ed all'afflusso turistico;

7) sono stabilite le direttive alle quali si devono attenere i comuni nell'esercizio

delle competenze loro demandate in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Il programma ed i provvedimenti di attuazione sono adottati dalla Regione, sentito il parere di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita:

- a) dall'assessore regionale al commercio o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato;
- c) dall'assessore regionale ai trasporti o da un suo delegato;
- d) dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto fra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella Regione;
- f) da tre rappresentanti dei comuni della Regione, designati dall'ANCI;
- g) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
- h) da sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti dei quali uno per il commercio all'ingrosso, uno per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per le unioni volontarie, uno per i gruppi d'acquisto, uno per il commercio su aree pubbliche e uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i) da tre componenti designati dalle organizzazioni della cooperazione di consumo;
- l) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

Art. 4.

(Programmazione comunale)

I comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, o capoluoghi di provincia, adottano con delibera consiliare un programma di attuazione dei criteri regionali in materia di esercizi al dettaglio in sede

fissa e di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, assicurando, compatibilmente con la vocazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale, la compresenza dei vari tipi di esercizio. La predetta delibera è soggetta ad approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

Nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti è nominata dal sindaco una commissione composta:

a) dall'assessore al commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'assessore all'urbanistica o da un suo delegato;

c) da cinque componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti, dei quali due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e uno per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

d) da un minimo di uno ad un massimo di tre rappresentanti a seconda delle organizzazioni della cooperazione di consumo operanti nel comune;

e) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

La commissione è sentita sul progetto di strumento urbanistico e sul programma di attuazione dei criteri regionali, nonchè sui provvedimenti di competenza comunale previsti per gli esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

TITOLO II

ACCESSO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 5.

(Registro degli esercenti il commercio)

Le persone fisiche che intendono esercitare professionalmente una attività di vendita, all'ingrosso o al dettaglio, o una attività di somministrazione di alimenti e be-

vande, devono iscriversi al registro degli esercenti il commercio.

Ai fini della presente legge esercita attività di vendita all'ingrosso chiunque venda professionalmente merci a nome proprio ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande. Le merci possono essere rivendute o somministrate anche dopo essere state sottoposte alle trasformazioni, ai trattamenti ed ai condizionamenti che sono abitualmente praticati.

Ai fini della presente legge, per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto.

Devono inoltre essere iscritti nel registro:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita di merci ai consumatori, anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni, esercitano nel luogo di produzione la vendita ai consumatori delle sole merci di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

4) i commissionari e gli astatori;

5) gli institori;

6) coloro che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quinto comma, del codice civile all'esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nel presente articolo.

L'iscrizione ha efficacia per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale. Essa legittima all'esercizio del tipo di attività e per il settore merceologico per i quali è stata disposta, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

E vietato esercitare nello stesso locale le attività di vendita all'ingrosso e al minuto di generi alimentari, di prodotti di vestiaro e di abbigliamento.

In relazione alla registrazione per mestieri ambulanti resta salvo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, terzo, quarto e quinto comma.

Art. 6.

(Domanda di iscrizione)

La domanda per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza dell'istante.

Il soggetto da iscrivere deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

b) aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione del corso di studi previsto dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento in cui l'interessato ha raggiunto l'età scolare;

c) avere i requisiti previsti dai successivi articoli 7 e 8.

Il registro è tenuto da una commissione nominata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti del commercio fisso al dettaglio, di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, da un rappresentante dei pubblici esercizi, da un rappresentante del commercio all'ingrosso e da un rappresentante del commercio su aree pubbliche designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Sulla domanda di iscrizione la commissione decide entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, senza che la commissione si sia pronunciata, la domanda si intende accolta.

Art. 7.

(Requisiti morali)

Nel registro degli esercenti il commercio non possono essere iscritti e, se iscritti, debbono essere cancellati, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti con sentenza passata in giudicato;

2) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per almeno due volte, a pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche forniture), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 472 (uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta), 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 640 (truffa) e 648 (ricettazione) del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti e bevande previsti in leggi speciali o per il reato di emissione di assegni a vuoto;

3) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale;

4) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di natura tributaria;

5) che siano stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali, con provvedimento irrevocabile;

6) che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, qualora si tratti della somministrazione di alimenti e bevande o di commercio di oggetti preziosi o di altre attività per le quali sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo, eccettuate quelle previste al punto 6), si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo

10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal punto 6) è attestato dal sindaco del comune di residenza dell'interessato. Il sindaco è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministro dell'interno per esigenze di pubblica sicurezza.

La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, procede alla sua cancellazione.

Coloro che siano stati cancellati per la perdita dei requisiti morali hanno diritto ad essere nuovamente iscritti nel registro sulla base della sola presentazione della sentenza di riabilitazione.

Art. 8.

(Requisiti professionali)

Per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, i soggetti da iscrivere debbono dimostrare di aver superato, presso una apposita commissione costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di residenza, un esame di idoneità all'esercizio del commercio per l'attività e il settore merceologico per i quali si chiede l'iscrizione. All'esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale per le attività commerciali istituito o riconosciuto dalla Regione ed avente per oggetto l'attività e il settore merceologico per i quali è richiesta l'iscrizione oppure abbiano prestato la propria opera presso imprese esercenti la vendita o la somministrazione o presso altre imprese i cui titolari siano tenuti all'iscrizione nel registro ai sensi del precedente articolo 5, quarto comma, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o somministrazione, o all'amministrazione, o in qualità di familiare coadiutore. In ogni caso l'opera deve essere stata prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

Le materie di insegnamento nei corsi di cui al comma precedente, la durata degli stessi ed i criteri di valutazione dei parte-

cipanti debbono garantire l'apprendimento delle tecniche mercantili in generale e delle specifiche tecniche gestionali richieste nei vari tipi dell'attività commerciale e, nel loro ambito, per i vari settori merceologici.

Ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, la durata ed il contenuto dei corsi di qualificazione, le modalità e i criteri di valutazione, il periodo della pratica, comunque non inferiore a ventiquattro mesi, la determinazione dei settori merceologici in base al criterio della omogeneità e del massimo raggruppamento dei prodotti, nonchè i titoli di studio universitari o diversi da quello della scuola dell'obbligo da considerare equivalenti al superamento dell'esame o al possesso dei requisiti per l'ammissione allo stesso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

TITOLO III

PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA

Art. 9.

(Competenze regionali)

Spetta alle Regioni, in relazione agli obiettivi posti dal programma di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva regionale, realizzare direttamente e promuovere l'attività rivolta al perfezionamento e all'aggiornamento professionale dei soggetti di cui al successivo articolo 10 e all'assistenza tecnica alle imprese. A tale fine le Regioni possono concorrere mediante contributi alla realizzazione delle iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di altri enti pubblici, di associazioni di categoria e di organismi associativi fra imprese, ivi compresi gli organismi cooperativi di secondo e terzo grado.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'indu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni di categoria a carattere generale del commercio e del turismo, devono destinare annualmente almeno il 50 per cento delle entrate riscosse nell'anno precedente, per i diritti di segreteria relativi all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, alla ricerca sulle tecniche gestionali del settore distributivo e alla formazione e aggiornamento del personale docente necessario per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente titolo.

Art. 10.

(Perfezionamento e aggiornamento professionale e assistenza tecnica)

L'attività di perfezionamento e aggiornamento professionale è rivolta agli imprenditori, ai dirigenti ed al personale delle imprese esercenti il commercio e deve perseguire il fine di integrare la formazione di base, per adeguare la preparazione professionale all'evoluzione delle condizioni di mercato ed all'innovazione delle tecniche mercantili e gestionali. Rientrano altresì tra le attività di perfezionamento e aggiornamento professionale le iniziative rivolte alla preparazione del personale necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica.

L'attività di assistenza tecnica si esplica attraverso l'offerta dei servizi di consulenza e di informazione necessari per la predisposizione e la realizzazione di progetti di sviluppo, trasformazione e ammodernamento delle imprese commerciali.

TITOLO IV

URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 11.

(Strumenti urbanistici e programmazione commerciale)

Le Regioni, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3, emanano norme e direttive urbanistiche per l'attuazione del

programma di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva.

Negli strumenti urbanistici esecutivi, in attuazione delle norme e delle direttive regionali, sono specificate le condizioni di accessibilità, le caratteristiche dimensionali e qualitative dei locali destinabili agli esercizi commerciali di ogni tipo.

Successivamente all'entrata in vigore della presente legge non possono essere approvati strumenti urbanistici esecutivi che non siano conformi alle disposizioni dei commi precedenti.

Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore debbono essere adeguati alle disposizioni dei commi precedenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle norme e direttive regionali di cui al presente articolo. A tal fine la Regione può anche surrogarsi all'ente inadempiente.

La concessione edilizia, prevista dall'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e relativa alle strutture per l'esercizio dell'attività commerciale, comporta la corrispondenza di un contributo calcolato con gli stessi criteri stabiliti per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali.

Le Regioni sono tenute ad adeguare le proprie leggi in materia di urbanistica ai principi contenuti nel presente articolo, prevedendo in particolare norme dirette a favorire l'ampliamento dei locali destinati o destinabili ad uso commerciale.

TITOLO V

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 12.

(Commercio e mercati all'ingrosso)

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi liberamente anche fuori dei mercati all'ingrosso.

Per mercato all'ingrosso di prodotti ortoflorofrutticoli, di bevande, di bestiame, di carne e di prodotti della caccia, della pesca

e degli allevamenti, di mangimi e foraggi si intende, ai fini della presente legge, un'area attrezzata per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso da parte di una pluralità di venditori e di compratori ed eventualmente per lo svolgimento delle specifiche attività strumentali e integrative alla commercializzazione dei medesimi prodotti.

I mercati all'ingrosso possono essere promossi, istituiti e gestiti da privati o da enti pubblici.

L'attività di commercio all'ingrosso che si svolge al di fuori del mercato non è soggetta al regolamento che disciplina il funzionamento del mercato stesso.

Restano ferme le vigenti norme in materia di commercio di oggetti preziosi o di altre attività commerciali disciplinate da leggi speciali di pubblica sicurezza.

Art. 13.

(Mercati all'ingrosso - Competenze regionali)

Le Regioni, in attuazione del programma di cui al precedente articolo 3, disciplinano con proprie leggi le procedure per istituire, ristrutturare e sopprimere i mercati all'ingrosso.

Le leggi regionali disciplinano altresì il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso assicurando:

a) il libero svolgimento della concorrenza all'interno dei mercati tra una pluralità di operatori;

b) la diversificazione degli orari, distinguendo quelli relativi alle operazioni di carico e scarico da quelli relativi alle operazioni di contrattazione e da quelli relativi all'accesso dei consumatori;

c) la partecipazione degli operatori, singoli o associati, agli organi collegiali di gestione dei mercati, nonchè alla formazione delle decisioni relative al funzionamento dei mercati stessi;

d) l'integrazione con le altre iniziative nel commercio e negli altri settori produt-

tivi aventi connessione con l'attività dei mercati all'ingrosso;

e) la pubblicità dei prezzi e la loro rilevazione in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni;

f) l'adozione di corrispettivi di concessione dei posteggi e di tariffe relative ai servizi prestati dai mercati che consentano il pareggio di bilancio dei mercati stessi.

Le leggi regionali non possono imporre nei mercati diritti ed oneri in qualsiasi forma, o sotto qualsiasi denominazione, che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi e volontariamente fruiti dagli utenti; non possono stabilire norme sulla classificazione, la calibratura, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti trattati nei mercati all'ingrosso; non possono impedire il trasferimento delle merci tra gli operatori alle vendite, nè imporre il margine massimo per le vendite in conto commissione e in conto proprio.

Art. 14.

(Centri commerciali all'ingrosso)

Per centro commerciale all'ingrosso si intende una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso, anche appartenenti a settori merceologici diversi, ubicati nella medesima area ed aventi infrastrutture e servizi in comune.

Le Regioni, in attuazione del programma di cui al precedente articolo 3, promuovono la creazione di centri commerciali all'ingrosso, disponendo che le aree destinate a tali strutture dagli strumenti urbanistici siano localizzate in modo coerente con le infrastrutture esistenti e in progetto, con il piano dei trasporti e con il piano territoriale di coordinamento regionale e siano proporzionate almeno all'obiettivo di trasferirvi gli esercizi commerciali all'ingrosso localizzati in zone congestionate o in immobili che non consentono l'adozione di tecniche mercantili moderne.

TITOLO VI

COMMERCIO AL DETTAGLIO
E SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 15.

*(Apertura, ampliamento e trasferimento
degli esercizi commerciali
al dettaglio in sede fissa)*

Nei settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, indicati dal CIPE, l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, quando si tratti dei tipi di esercizio stabiliti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, punto 4), oppure è rilasciata dal sindaco del comune interessato, negli altri casi. Le suddette autorità rilasciano le autorizzazioni in conformità alle eventuali direttive ministeriali di cui all'articolo 35.

Il Presidente della Giunta regionale rilascia l'autorizzazione in conformità al programma di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva, sentita la commissione prevista dal citato articolo 3, integrata da un rappresentante del comune interessato.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione in conformità ai criteri previsti dal programma regionale e di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva e, ove esistente, al programma comunale di attuazione.

L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita fino a 600 metri quadrati e l'autorizzazione al trasferimento degli esercizi con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati sono subordinate esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione degli edifici ed alle caratteristiche dei locali commerciali. Il limite di 600 metri quadrati è elevato a 1.000 metri quadrati in tutti i casi nei quali l'autorizzazione all'ampliamento è richiesta da un operatore collegato ad un gruppo di acquisto o ad un'unione volontaria o ad altre forme di commercio associato.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi non sottoposti ad autorizzazione sono soggetti a nullaosta del sindaco, da rilasciarsi previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e che l'esercizio di vendita sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria, alle norme relative alla destinazione degli edifici e alle caratteristiche dei locali commerciali.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il sindaco si sia pronunciato, il nullaosta si intende rilasciato.

Art. 16.

(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande)

L'apertura di esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è autorizzata dal sindaco con riferimento ai tipi di esercizio individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla funzione svolta.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei criteri previsti dal programma regionale di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva, nonchè dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione degli edifici e alle caratteristiche dei locali commerciali.

Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, prima di essere comunicato all'interessato, deve essere trasmesso senza indugio al prefetto. L'efficacia del provvedimento è subordinata al nullaosta del prefetto, che può negarlo per motivate esigenze di pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che il prefetto si sia pronunciato, il sindaco comunica il rilascio dell'autorizzazione all'interessato.

Il diniego dell'autorizzazione da parte del sindaco per esigenze di pubblica sicurezza è

efficace solo se il prefetto esprima parere conforme. Il parere è da considerarsi dato in maniera conforme, qualora il prefetto non si pronunci entro trenta giorni dalla comunicazione della volontà del sindaco di negare l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione e al trasferimento di sede è soggetta esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali e delle altre norme di carattere urbanistico di cui al secondo comma.

L'autorizzazione rilasciata è sospesa, revocata o annullata su motivata richiesta del prefetto per esigenze di pubblica sicurezza.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate alla sola condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 17.

(Commercio su aree pubbliche)

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche anche coperte destinate a tale uso dal comune e date in concessione per un periodo di tempo pluriennale o limitato al giorno o ai giorni stabiliti dal comune stesso;

b) su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite, in conformità alle direttive regionali e sentita la commissione di cui all'articolo 4, dal comune nel cui territorio viene esplicitato.

Le aree pubbliche, destinate dal comune all'esercizio del commercio di cui al pre-

sente articolo, debbono essere riservate nella misura di almeno il 10 per cento alla concessione di posteggi a durata giornaliera o plurigiornaliera.

La concessione del posteggio di cui al primo comma, lettera a), non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha durata di sei anni e può essere rinnovata.

Il comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente articolo o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi.

Non può essere concesso più di un posteggio per operatore in ciascun mercato.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e gli spostamenti dei mercati al dettaglio operanti su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi, i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 4 e in conformità alle direttive regionali.

Nella determinazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi si deve aver riguardo in modo particolare alla necessità di evitare la formazione di posizioni monopolistiche e consentire l'accesso al maggior numero possibile di richiedenti in relazione alla disponibilità di aree.

I soggetti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(Vendita a domicilio)

Per gli incaricati delle imprese esercenti la vendita a domicilio, le imprese debbono

comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, ai fini del rilascio del relativo nullaosta, valutati i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili delle attività delle stesse.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche a coloro che esercitano in proprio la vendita a domicilio e alle persone incaricate dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio dei consumatori.

Le norme di attuazione della presente legge determinano, in relazione alle vendite effettuate a domicilio dei consumatori, i generi merceologici ed i valori minimi delle contrattazioni per la cui validità è obbligatoria la forma scritta dell'atto; le stesse norme fissano i termini e le condizioni atti a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità all'uso cui i prodotti stessi sono destinati, nonchè l'esercizio, da parte dell'acquirente, della facoltà di disdire l'ordine di acquisto.

Art. 19.

(Distributori automatici)

La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, qualora non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette a nullaosta del sindaco.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il sindaco si sia pronunciato, il nullaosta si intende rilasciato, salva l'osservanza delle norme sulla concessione del suolo pubblico.

È vietata la vendita al pubblico di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Art. 20.

(Vendita per corrispondenza)

L'esercizio della vendita per corrispondenza, per telefono e tramite *video-text* è soggetto esclusivamente alla iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercenti il commercio.

I prodotti posti in vendita debbono comunque essere coperti da garanzia, ai fini della loro rigorosa rispondenza alle caratteristiche dichiarate e dell'idoneità all'uso cui sono destinati.

Le norme di attuazione stabiliscono l'estensione della garanzia suddetta in relazione ai vari prodotti ed il termine entro il quale l'acquirente può disdire l'ordine di acquisto, nonchè quello entro il quale può chiedere, senza alcuna penalità, la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato.

Nessun prodotto può essere spedito senza richiesta da parte del consumatore, salvo che si tratti di omaggi completamente gratuiti ed inviati senza alcuna condizione.

Art. 21.

(Spacci interni e cooperative di consumo)

La vendita di merci in appositi locali non aperti sulla pubblica via, a esclusivo favore di dipendenti di amministrazioni, di enti e di imprese pubbliche o privati, è sottoposta a nullaosta del sindaco, rilasciato all'amministrazione, ente o impresa interessata.

Il nullaosta è rilasciato alla sola condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande, articoli di abbigliamento e casalinghi.

Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata a soggetto iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente

a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e sono soggetti a nullasta del sindaco ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, nonché dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il sindaco si sia pronunciato, il nullasta si intende rilasciato.

Il nullasta è revocato nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti. Nel caso delle cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima della effettuazione dell'acquisto.

Art. 22.

(Subingresso)

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione o del nullasta a chi subentra nell'esercizio dell'attività commerciale stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso. Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 36, decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa.

Art. 23.

(Rilascio dell'autorizzazione e del nullasta)

Le autorizzazioni ed i nullasta previsti dalla presente legge possono essere rilasciati anche a società.

L'autorizzazione regionale o comunale si intende negata qualora l'organo competente

non si pronuncî sulla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Possono essere rilasciate anche autorizzazioni stagionali.

L'autorizzazione rilasciata a tempo indeterminato può essere trasformata in autorizzazione stagionale dall'organo che l'ha rilasciata, qualora risulti che non sia stata utilizzata nel corso dell'ultimo triennio, decorrente dal momento dell'accertamento, per più di sei mesi per ciascun anno.

Art. 24.

(Decadenza dell'autorizzazione e del nullaosta)

L'autorizzazione e il nullaosta decadono qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di vendita o di somministrazione entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o del nullaosta;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;

c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.

Il termine di cui alle lettere a) e b) rimane sospeso qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

TITOLO VII

LIMITI TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI MERCI AL PUBBLICO, AL DETTAGLIO, E DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 25.

(Attività disciplinate)

I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di merci al pubblico, in sede fissa, e dell'attività di sommi-

nistrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa, da chiunque effettuate, sono disciplinati dagli articoli seguenti ed in conformità alle direttive impartite dalle Regioni.

Art. 26.

(Attività di vendita al dettaglio)

Gli esercizi di vendita debbono rispettare la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. La chiusura infrasettimanale è facoltativa quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Il sindaco, rilevate le esigenze dei consumatori, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni a carattere generale dei commercianti e dei lavoratori addetti al commercio, determina i limiti orari, in misura non inferiore a 12 ore consecutive, per l'apertura antimeridiana e per la chiusura serale, eventualmente differenziandoli per settore merceologico e per zone del territorio comunale. Entro tali limiti l'esercente sceglie il proprio orario giornaliero di vendita per complessive 44 ore di apertura settimanale, con l'osservanza di quanto stabilito dal sindaco ai sensi del comma successivo. L'esercente ha altresì facoltà di anticipare nonchè di protrarre di un'ora, ogni giorno, in deroga ai limiti di apertura settimanale, rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale.

Il sindaco determina, eventualmente differenziandola per settori merceologici e zone del territorio comunale, la mezza giornata di chiusura obbligatoria, che non può cadere di sabato, salvo che per gli esercizi che vendono prevalentemente articoli necessari allo svolgimento dell'attività produttiva.

Art. 27.

*(Attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande)*

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso

di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma del successivo comma.

Il sindaco, rilevate le esigenze dei consumatori, sentite le associazioni provinciali di categoria e dei lavoratori addetti al settore:

a) determina l'orario giornaliero massimo e minimo di attività per gli esercizi, che potrà essere differenziato in ragione dei diversi tipi di esercizio e delle diverse caratteristiche delle zone considerate;

b) predispose annualmente il turno di chiusura settimanale, che deve essere stabilito in modo da assicurare che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti dei vari tipi.

L'esercente ha facoltà di posticipare l'inizio della attività e di anticipare la cessazione fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario giornaliero stabilito e di effettuare una sospensione intermedia fino al limite massimo di due ore.

Ha altresì facoltà di non osservare il turno di chiusura, qualora coincida con una festività infrasettimanale.

Art. 28.

(Disposizioni comuni)

L'operatore ha facoltà di sospendere l'attività, fatte comunque salve la decadenza dell'autorizzazione e del nullaosta ai sensi del precedente articolo 24 e l'osservanza dei turni stabiliti ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

L'orario giornaliero degli esercizi di vendita e la sospensione dell'attività per più di quindici giorni debbono essere comunicati tempestivamente al comune e devono essere portati a conoscenza del pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello. L'esposizione di un cartello è altresì necessaria per l'indicazione del giorno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

L'operatore che svolge nello stesso esercizio più attività sottoposte a regimi di orario diversi deve osservare i limiti temporali previsti per l'attività prevalente, da lui indicata al comune, che può disporre accertamenti.

Il sindaco, rilevate le esigenze dei consumatori e sentite le categorie interessate, dispone turni obbligatori di apertura di un adeguato numero di esercizi in ogni zona abitata, qualora si determini, soprattutto nei mesi estivi, la necessità di assicurare un minimo di prestazione del servizio distributivo.

Art. 29.

(Deroghe)

Nei comuni ad economia turistica, determinati dalla Regione, l'operatore ha facoltà di non osservare i limiti di apertura stabiliti ai sensi delle disposizioni del presente titolo, limitatamente ai periodi di afflusso turistico determinati dalla Regione, sentite le categorie interessate.

Analoga facoltà è riconosciuta all'operatore in occasione delle festività natalizie e pasquali e di altre festività locali, nonchè, per motivi di interesse pubblico accertati dal sindaco, nell'ambito dei periodi indicati dal sindaco stesso.

Nelle festività infrasettimanali gli esercizi di generi alimentari hanno facoltà di restare aperti, limitatamente alle ore antimeridiane.

Nel caso di più festività consecutive il sindaco autorizza l'attività degli esercizi di generi alimentari nel giorno più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

La chiusura nei giorni domenicali e festivi è facoltativa nei comuni nei quali è tradizione che si svolgano in tali giorni mercati ambulanti o fiere locali.

Art. 30.

(Sfera di applicazione)

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'attività di vendita e di somministrazione esercitata:

a) nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali ed altre di pubblico trasporto;

b) a favore degli spettatori all'interno di cinema, teatri ed altri locali di pubblico spettacolo;

c) negli alberghi, nelle pensioni e negli altri impianti ricettivi di qualsiasi tipo;

d) nei campeggi, nei villaggi turistici e negli stabilimenti balneari, limitatamente al periodo di utilizzazione di tali impianti.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli esercizi specializzati nella sola vendita di prodotti di gastronomia e di pasticceria, di libri, di oggetti d'arte e di antiquariato, di articoli ricordo, di generi di monopolio, nonchè di fiori e piante e loro parti.

Le disposizioni del presente titolo sulla chiusura settimanale non si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande che svolgano l'attività limitatamente alle ore serali e notturne.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31.

(Prezzo di vendita)

Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita e debbono essere vendute al prezzo indicato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, può stabilire modalità diverse di indicazione del prezzo nel caso di merci esposte diversamente nonchè esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo per le merci non di largo e generale consumo.

Le disposizioni di cui al comma precedente vanno osservate anche nel caso di attività di vendita alle quali non si applica la presente legge.

Art. 32.

(Rifiuto di vendita)

Chiunque venda al consumatore non può rifiutarsi di vendere le merci esposte.

Art. 33.

(Sanzioni)

Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio per l'attività esercitata, oppure senza possedere l'autorizzazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000. Il sindaco ordina inoltre la chiusura dei locali destinati all'esercizio dell'attività.

Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche a chi non abbia richiesto il nullaosta all'apertura o questo sia stato negato. Nel caso di distributori automatici il sindaco ne ordina la rimozione a spese del contravventore.

Il sindaco può disporre inoltre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora l'attività commerciale esercitata su aree pubbliche sia svolta da soggetto non iscritto nel registro dei commercianti. Il sindaco applica la stessa sanzione a chi non rispetti le condizioni di luogo stabilite dal comune per l'esercizio dell'attività. Nel caso in cui detta attività sia esercitata con veicoli a motore si provvede anche al ritiro della licenza per il trasporto in conto proprio da parte dello stesso organo che l'ha rilasciata, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Chiunque venda merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l'autorizzazione o il nullaosta o, nei casi in cui questi non siano necessari, con l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

La violazione della norma di cui all'articolo 20, secondo comma, è punita con le

sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il commissionario e l'astatore non iscritti nel registro di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui al primo comma e con la cessazione dell'attività ordinata dal sindaco.

La mancata iscrizione nel registro dei soggetti di cui all'articolo 5, nn. 5) e 6), comporta l'applicazione, a carico di chi è tenuto a richiederla, della sanzione del pagamento della somma di cui al primo comma.

La violazione delle disposizioni contenute nel titolo VII della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000.

Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000. La stessa sanzione si applica all'esercente la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che non esponga in luogo visibile al pubblico la tariffa dei prezzi.

La violazione delle norme emanate con i decreti ministeriali previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 300.000.

Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. La notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione è fatta con le modalità indicate nel regolamento interno dell'amministrazione competente o, comunque, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge e dei decreti ministeriali di attuazione è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ordinanza del sindaco per la chiusura dei locali o per la cessazione dell'attività commerciale è immediatamente esecutiva.

Art. 34.

(Sfera di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumano l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, qualora vendano esclusivamente medicinali;

2) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

3) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione dei loro prodotti sui loro fondi, nei mercati all'ingrosso e ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

4) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

5) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

6) all'attività di vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 della disciplina del fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

7) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purchè riguardi i prodotti oggetto delle manifestazioni;

8) all'attività di fornitura di alimenti e bevande in forma di pasti, purchè non esercitata in locali aperti al pubblico o in aree pubbliche;

9) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

10) in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali di pubblica sicurezza.

Le imprese industriali e artigiane che intendano vendere al pubblico, al dettaglio, i loro prodotti debbono munirsi della corri-

spondente autorizzazione o nullaosta, salvo che l'attività di vendita sia esercitata nei locali di produzione e ne abbiano dato comunicazione al sindaco competente per territorio.

Chi è autorizzato alla vendita di prodotti alimentari può vendere anche gli alimenti surgelati di qualsiasi tipo previsti dalla legge 27 gennaio 1968, n. 32, alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dall'articolo 3 della predetta legge.

La vendita al pubblico, al dettaglio, soltanto degli alimenti surgelati di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, è soggetta alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato articolo 3 e dell'osservanza delle norme sulla iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

La vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 6 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sottoposta alle disposizioni previste dalla presente legge. Qualora il titolare dell'attività commerciale non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita. Chi viola tale disposizione è punito con la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 35 della presente legge, la somministrazione di alimenti e bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali, nelle scuole, negli ospedali ed in altri locali non aperti al pubblico, nonché negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e negli altri complessi ricettivi, e la vendita di giornali ed altre pubblicazioni periodiche, di prodotti petroliferi e di generi di monopolio sono soggette alle norme della presente legge solamente per la parte relativa all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

L'attività di vendita esercitata in occasione di feste o altre riunioni straordinarie di persone dagli organizzatori delle medesime è sottoposta ad autorizzazione temporanea del sindaco. Tale autorizzazione è valida soltanto per i giorni delle predette manifestazioni

e non è subordinata all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

Art. 35.

*(Tutela della sicurezza pubblica
e della pubblica fede)*

In relazione alle funzioni attribuite dalla presente legge alle autorità regionali e comunali, il Ministro dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, apposite direttive che devono essere osservate.

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere l'autorizzazione di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, l'autorizzazione deve essere revocata.

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, al fine di vigilare ed assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 36.

(Norme di attuazione)

In sede di prima applicazione della presente legge, il CIPE emana i provvedimenti di sua competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Entro i sei mesi successivi le Regioni adottano i programmi di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva ed emanano le norme e le direttive urbanistiche di attuazione.

Nei diciotto mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali si applicano le disposizioni

dei piani comunali in vigore previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, e 19 maggio 1976, n. 398, o, nei comuni sprovvisti di piano, le disposizioni previste per tale caso dalle leggi citate. Per gli ampliamenti fino a 1.000 metri quadrati di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e per i trasferimenti di esercizi che non superino tale superficie di vendita si applica con decorrenza immediata il precedente articolo 15, quarto comma.

Trascorsi i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza degli adempimenti regionali, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali in sede fissa sono autorizzati con l'osservanza delle norme sull'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, dei regolamenti locali, delle norme di carattere urbanistico e delle direttive impartite dal CIPE ai sensi della presente legge.

Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, oltre ai decreti di cui agli articoli 8 e 16, ogni altra norma necessaria all'esecuzione della legge stessa.

Art. 37.

(Norme abrogate)

Sono abrogati:

1) la legge 17 maggio 1866, n. 2933, concernente l'istituzione ed il cambiamento delle fiere e mercati comunali, nonché le disposizioni da essa derivate;

2) il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'indicazione del prezzo;

3) l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande; gli articoli 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 102 e 103 dello stesso testo unico; gli articoli 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, limitatamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 185, 190, 191 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

4) il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982, sui mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 611;

5) la legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio ed i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;

6) l'articolo 1 e l'articolo 2, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita degli alimenti surgelati;

7) le leggi 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, 14 ottobre 1974, n. 524, sui pubblici esercizi, e 19 maggio 1976, n. 398, sul commercio ambulante, fatto salvo il disposto dell'articolo 36 della presente legge;

8) la legge 1° giugno 1971, n. 425, sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi, e la legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei negozi.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Le norme sul commercio ambulante non abrogate dalla presente legge si intendono riferite al commercio su aree pubbliche.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di esercizio dell'attività commerciale.